DEFINIZIONE

(Art. 2, comma 1, lett. n), D. Lgs. 188/2008)

Ai fini del D. Lgs. 188/2008 è considerato **produttore**:

"chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli".

OBBLIGHI

Dalla data di entrata in vigore del decreto i produttori/importatori possono immettere sul mercato solo le pile e gli accumulatori che possiedono i **requisiti stabiliti** dallo stesso decreto; è contestualmente previsto il ritiro delle pile e degli accumulatori non conformi immessi sul mercato, con oneri a carico di chi li ha immessi (artt. 3,5).

- I produttori hanno **l'obbligo di creare**, individualmente o in forma collettiva, una rete per la capillare **raccolta differenziata** dei rifiuti di ogni tipo di pile ed accumulatori (portatili, industriali, per veicoli, etc.). (artt. 6, 7)

A questo scopo i produttori possono:

- **aderire a sistemi esistenti** ed utilizzare la rete di raccolta facente capo ai medesimi;
- organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori.

La raccolta può essere effettuata direttamente dai produttori/importatori ovvero da terzi indipendenti purché sia realizzata senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel rispetto della normativa vigente.

- **Il finanziamento** delle operazioni di **raccolta, di trattamento e di riciclaggio** dei rifiuti di pile ed accumulatori di cui agli articoli 6 e 7 e 10 e'
a carico dei produttori
o dei terzi che agiscono in loro nome.

I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili. (art. 13)

- Entro il 26 settembre 2009, è fatto obbligo ai produttori di istituire, sia in forma individuale che collettiva, sistemi per il trattamento ed il riciclaggio dei rifiuti di accumulatori e pile, utilizzando le migliori tecniche disponibili in termini di tutela della salute umana e della sicurezza ambientale.

Si precisa che l'operazione di **trattamento** dei rifiuti può essere effettuata **al di fuori del territorio nazionale**
o comunitario a condizione che la spedizione dei rifiuti sia conforme alle disposizioni del reg. Ce 1013/2006 e s.m.i. (art.10)

- I produttori di pile e di accumulatori sono tenuti ad **iscriversi**, entro 6 mesi (prorogati a nove) dalla data di entrata in vigore del decreto in esame,
al Registro nazionale
dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e di accumulatori la cui istituzione è prevista presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'iscrizione deve essere effettuata, in forma telematica (secondo quanto previsto dall'Allegato III al D.lgs. 188/2008), a mezzo delle Camere di commercio ed è assoggettata al pagamento di un corrispettivo annuale. (art. 14)

- Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un **numero di iscrizione** tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali. (art.14)

- Annualmente, entro il 31 marzo, i produttori comunicano alle Camere di commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori **immessi sul mercato nazionale** nell'anno precedente, suddivisi per tipologia; tale dato e' comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione con riferimento all'anno solare precedente. (art. 14)

- I produttori di pile e di accumulatori sono tenuti a fornire agli utenti finali **informazioni** circa gli effetti che possono avere le sostanze contenute nei prodotti distribuiti, le modalità con cui possono essere smaltite, nonché i sistemi di raccolta differenziata e le tecniche di trattamento e di riciclaggio. (art. 22)

- Infine è previsto che, già durante la fase della progettazione, i produttori debbano prevedere la **rimozione** facilitata dei rifiuti di pile e di accumulatori, con obbligo di corredare tutte le apparecchiature di istruzioni idonee alla rimozione semplificata in condizioni di sicurezza (art. 9, D.Lgs. 188/2008), oltre ad obblighi di informazione ed etichettatura in favore dell'utilizzatore finale. (art. 23)
- entro il 26 settembre 2009, le pile e gli accumulatori sono immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo raffigurato nell'allegato IV (art. 23)

SANZIONI

(Art. 25, D. Lgs. 188/2008)

Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori che:

- dopo il 26 settembre 2009, immettono sul mercato pile e accumulatori privi del simbolo e dell'indicazione di cui all'art. 23, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 1.000,00 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. La stessa sanzione si applica nel caso in cui detti simboli ed indicazioni non siano conformi ai requisiti di legge;

- immettono sul mercato pile e accumulatori senza aver provveduto all'obbligo di iscrizione presso le Camere di Commercio secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.000,00 ad € 100.000,00;

- entro il termine di cui all'art. 14, comma 2, non effettuino al Registro nazionale le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunichino in modo incompleto o inesatto, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 20.000,00;

- immettano sul mercato accumulatori contenenti le sostanze di cui all'art. 3, comma 1 (salve le eccezioni indicate nel medesimo articolo), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 2.000,00 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato;

- non forniscano le informazioni di cui all'art. 9, comma 1, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 5.000,00.

Manuali procedure per l'Iscrizione telematica al Registro Nazionale (www.registropile.it):

Scarica il manuale produttori Nazionali

Scarica il manuale produttori Esteri

COBEU E IL PRODUTTORE

L'associazione a Cobeu permette al produttore il rispetto della normativa vigente. Il Consorzio si 'sostituisce' al produttore nelle fasi di organizzazione e gestione di un sistema integrato per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori.

Cobeu fornisce ai propri Soci assistenza, trasparenza ed affidabilità nel servizio, con una particolare attenzione all'economicità: è prioritario, infatti, nel rispetto dell'equità di trattamento dei Soci, assicurare al produttore un contributo minimo per la gestione, permettendo quindi un prezzo di vendita del nuovo più competitivo.

Per ricevere un preventivo dei costi di adesione visita la sezione " come aderire ".